



UN PO' DI STORIA

... NEL COMMERCIO

Nel terziario, dopo qualche isolata esperienza locale ed in particolare quella di Padova che ha visto la creazione 1986 di un ente bilaterale ante litteram per la categoria, con attività incentrate soprattutto sulla formazione e la gestione dei contratti di formazione lavoro , l'ingresso ufficiale degli enti bilaterali nella contrattazione avviene con l'articolo 12 della parte prima del contratto collettivo nazionale di settore del 28 marzo 1987, poi perfezionato con l'accordo del 20 luglio 1989.

All'ente bilaterale territoriale vengono affidate: l'istituzione dell'Osservatorio territoriale che ha compiti di ricerca e elaborazione di dati statistici e la promozione e la gestione di iniziative di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

L'implementazione degli enti nel commercio è risultata decisamente più complessa e difficoltosa tant'è che per diverso tempo queste disposizioni contrattuali sono rimaste del tutto inapplicate, costringendo più volte le parti sociali ad intervenire per incentivarne la diffusione.

Le parti sociali, constatate la lentezza e le difficoltà incontrate nella diffusione degli enti, hanno concordato con il contratto collettivo nazionale del 3 novembre 1994 il rilancio della bilateralità attraverso l'istituzione di un ente bilaterale nazionale (EBINTER), costituito però solo nel 1995.

Sempre nel 1996 in risposta al perdurare delle difficoltà, nell'accordo siglato il 29 novembre al fine di incentivare la diffusione del sistema, e per consentire un consolidamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, vengono attribuite nuove funzioni agli enti in materia di conciliazione e arbitrato e viene stabilito un sistema di collegamento con organismi paritetici per la sicurezza da poco creati con l'accordo sulla legge 626 del 1994 .

Il vero punto di svolta per il settore è rappresentato tuttavia dal contratto collettivo del 20 settembre del 1999 che, oltre a ridefinire i ruoli dell'ente bilaterale nazionale attribuendogli anche funzioni di promozione, controllo e coordinamento del sistema , ha introdotto nell'ambito della regolamentazione dell'apprendistato da poco riformato , una disciplina speciale che in cambio di condizioni più favorevoli spingeva le aziende ad iscriversi agli enti per ottenere il parere di conformità necessario e inoltre ha stabilito l'obbligatorietà del versamento in busta paga della quota a carico del datore in caso di mancata adesione all'ente .

Proprio a seguito di questa iniziative si è verificata una significativa inversione di tendenza con un forte consolidamento e una maggiore diffusione a livello territoriale del sistema.

Con il CCNL del 2 luglio 2004 ulteriore forte implementazione del sistema bilaterale è stata introdotta con l'avviamento di una fase sperimentale per il nuovo apprendistato professionalizzante introdotto dell'articolo 49 del D.lgs. n.276 del 2003 integrando i principi generali della norma con parte della precedente normativa contrattuale non abrogata.

L'articolo 47 del nuovo contratto stabiliva infatti che il datore di lavoro che volesse assumere apprendisti con il nuovo contratto dovesse presentare domanda alla Commissione dell'ente bilaterale competente a livello territoriale per richiedere il parere di conformità riguardo la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché il rispetto dalla condizione di cui all'articolo 46 dello stesso contratto.

Art. 5 bis del CCNL del 20/10/99

Cfr. articolo 16 della legge 24 giugno 1993, n. 196

Art. 16 bis del CCNL del 20/10/99

... NEL TURISMO

Il settore del turismo può vantare una discreta esperienza nell'ambito degli organismi bilaterali: infatti già nei primi anni Settanta si possono segnalare interessanti, ma isolate iniziative in questo senso. Da segnalare l'iniziativa presa tra l'Associazione provinciale romana albergatori e le organizzazioni sindacali di settore, che si impegnavano alla costituzione di uno strumento che potesse contribuire a risolvere pacificamente i contrasti che i provvedimenti di riduzione del personale potevano determinare nei rapporti di lavoro aziendali.

Ne nacque un fondo di finanziamento finalizzato al sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende alberghiere che operava nei periodi di sospensione del lavoro dovuti alla bassa stagione o a processi di ristrutturazione e tutt'oggi operante all'interno dell'Ente bilaterale del turismo del Lazio.

Un'altra esperienza simile portò le rappresentanze delle imprese alberghiere e dei lavoratori del bacino euganeo all'istituzione di una Cassa Alberghiera (CATE) finalizzata alla promozione e allo sviluppo di iniziative di carattere assistenziale e sociale secondo criteri simili all'esperienza delle casse edili e del Fondo di finanziamento di Roma.

Questo tipo di iniziative sono rimaste lungamente isolate e, solo nella seconda metà degli anni Ottanta più precisamente con il contratto collettivo nazionale di settore del 16 febbraio 1987, le parti sociali hanno convenuto sull'opportunità di dotare i diversi comparti di strumenti «idonei a favorire processi di formazione e riqualificazione professionale dell'offerta a consentire fenomeni di ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta nonché adottare interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori».

Per l'attuazione di questo impegno furono impostati dei modelli di statuto per i diversi settori del comparto turistico, ma alla stesura degli statuti non seguì la costituzione degli enti se non in qualche isolata situazione.

La svolta vi fu nel 1991: con il rinnovo del contratto nazionale vi fu l'istituzione dell'ente bilaterale a livello nazionale (EBNT) con l'obiettivo di dare agli enti stessi una competenza unitaria e comune ai diversi comparti produttivi.

Venne inoltre stabilita la creazione di enti bilaterali a livello regionale seguendo il principio della competenza primaria in materia di turismo e di formazione professionale attribuita alle regioni.

Con tale accordo si chiarivano i principali ambiti di intervento dell'EBT che si concentravano in tre filoni di attività: iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, iniziative per il sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o crisi aziendale e interventi per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali che partecipino a corsi di formazione dell'ente stesso.

Veniva inoltre creato in seno all'ente anche un osservatorio bilaterale per il monitoraggio del quadro economico e produttivo del settore, che con il tempo è diventato strumento fondamentale per il monitoraggio del mercato del lavoro e la sede presso la quale le aziende forniscono alle organizzazioni sindacali informazioni concernenti il ricorso a tipologie di contratti di lavoro temporaneo.

La successiva costituzione di EBNT ha segnato ufficialmente il passaggio alla fase operativa con l'avvio della stipula degli accordi territoriali propedeutici alla istituzione degli enti.

Significativo è l'anno 1996: infatti, nell'accordo del 19 luglio, al fine di favorire l'iscrizione agli enti che a partire dall'anno successivo l'impresa che avesse omesso il versamento delle quote all'ente sarebbe stata tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari alle suddette quote.

Sempre nello stesso anno, nell'accordo interconfederale del 18 novembre, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, viene stabilito che per il settore le funzioni dell'organismo paritetico possano essere svolte all'interno degli enti bilaterali territoriali.

Importanti, infine, le attribuzioni con il contratto collettivo del 22 gennaio 1999 delle funzioni di supporto in materia di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro e quelle riguardo all'attività di intermediazione tra domande e offerta di lavoro e sulla possibilità di attivare un sistema di sostegno al reddito per quei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

Con il CCNL del 19 luglio 2003 sono state confermate e ribadite le linee adottate dal contratto precedente.